



**CITTÀ DI MARTINA FRANCA**  
Provincia di Taranto

**DECRETO SINDACALE N. 6 DEL 06/02/2023**

**OGGETTO: NOMINA GESTORE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO. CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - D.M. 25 SETTEMBRE 2015.**

**IL SINDACO**

**Visti:**

- il Decreto Legislativo n.109/2007 avente ad oggetto: *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”*;
- il Decreto Legislativo n.231/2007 avente ad oggetto: *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*;
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 04/05/2011 avente ad oggetto: *“Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”*;
- il Decreto Legge 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n.114/2014) avente ad oggetto *“Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo”*;
- il Decreto Ministeriale 25 Settembre 2015 avente ad oggetto: *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare la individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*;
- la direttiva 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che è stata recepita in Italia dapprima con i decreti legislativi n. 90/2017 e 92/2017 e poi modificati con decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 125;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Febbraio 2021 che: *“Istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza”*

### **Preso atto che:**

- l'art. 35 del D.L.94/2014, comma 1, prevede il divieto di ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri, per i quali, non risulta possibile la identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o il controllo, rimanendo ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica. Tale disposizione non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente;
- il Decreto Legislativo 231/2007 ha imposto una serie di obblighi volti a garantire la adeguata verifica dei titolari effettivi della società con cui si contrae e che ha altresì imposto alla P.A. l'obbligo di segnalare le operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita all'uopo presso la Banca d'Italia;
- il D.M. del Ministero dell'Interno del 25/09/2015, ha provveduto, con l'Allegato A, ad indicare una serie di indicatori di anomalia nelle transazioni e le pubbliche amministrazioni in presenza di uno degli indici di anomalia devono provvedere alla segnalazione all'UIF;
- l'art.6 del D.M., in argomento, prevede altresì che le pubbliche amministrazioni provvedano alla individuazione di un soggetto denominato "Gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, al fine di garantire la efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni e la relativa struttura organizzativa;
- l'art.7 prevede le modalità attraverso cui provvedere alle segnalazioni alla UIF per via telematica, per il tramite del portale dedicato della Banca d'Italia, previa adesione al sistema online;
- l'art.4 del D.M. ribadisce che la segnalazione è un atto distinto dalla denuncia difatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dalla denuncia all'autorità giudiziaria;
- l'Art.57 del D.Lgs. 231/2007 prevede in caso di mancata segnalazione la applicazione di una sanzione pecuniaria il cui limite massimo è pari al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata;
- Il Consiglio dell'ANAC, nella seduta del 17 gennaio 2023, ha approvato definitivamente il Piano nazionale anticorruzione valido per il triennio 2022-2024 il quale chiede un rafforzamento dei presidi a tutela dell'antiriciclaggio idonei a produrre valore pubblico.

### **Rilevato che**

- le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l'attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, definiti soggetti operatori;

- la normativa prevede la nomina di un “Gestore” con il compito di inoltrare all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia la segnalazione di ogni operazione ritenuta “ a rischio”;
- ciascuna pubblica amministrazione in forza dell'art.10 del D.Lgs. 231/2007, nell'ambito dei procedimenti e delle procedure, è tenuta a individuare il c.d. gestore, incaricato di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante nel piano e di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare alla UIF;
- Il Regolamento Europeo su citato impone all'art. 22, specifiche misure agli Stati membri e fra l'altro l'obbligo di fornire alla Commissione i dati del titolare effettivo del destinatario dei fondi o dell'appaltatore *“in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi”* attuate in Italia tramite il Decreto interministeriale del 11/03/2022 n. 55 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

**Evidenziato che:**

- il PNA 2022 chiede alle amministrazioni un rafforzamento dei presidi a tutela dell'antiriciclaggio al pari di quelli anticorruzione, che sono da intendersi, come strumento di creazione di valore pubblico, poiché volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali dando un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale, anche nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale;
- che questa Amministrazione ha adeguato la sua pianificazione in linea con quanto previsto dal PNA 2022, giusta D.G.C. 47 del 31/01/2022;
- il coordinamento tra il Curatore Antiriciclaggio ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ferme le competenze e responsabilità in capo al soggetto gestore, avverranno per iscritto;
- ogni singolo Dirigente, all'interno della relazione semestrale sull'attuazione delle misure anticorruzione, dovrà riportare le segnalazioni effettuate al fine di operare opportuno raccordo tra gestione antiriciclaggio e piano anticorruzione e trasparenza”;

**Ritenuto** pertanto opportuno proseguire con la designazione quale gestore delle segnalazioni suddette, il Dirigente Comunale, avv. Egidio Zingarelli, in possesso di idonee competenze e risorse organizzative, dando continuità all'azione amministrativa intrapresa.

## DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

1. **di nominare** “Gestore delle segnalazioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo” il Dirigente Comunale, avv. Egidio Zingarelli, quale soggetto delegato allo svolgimento di tutti i compiti connessi alla nomina in oggetto come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali a titolo esemplificativo: valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), provvedere alla registrazione, abilitazione e adesione al sistema di segnalazione on line sull'apposito portale della Banca d'Italia;
1. **di incaricare** altresì il Responsabile nominato del necessario coordinamento con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, mediante apposita relazione scritta, da prodursi in caso di rilevazione di operazioni sospette;
2. **di stabilire** che il presente incarico viene svolto a titolo gratuito e per il quale non è previsto la erogazione di alcun compenso;
3. **di notificare** il presente Decreto all'avv. Egidio Zingarelli il quale è immediatamente efficace ed è produttivo di effetti fino ad atto sostitutivo del medesimo;
4. **di trasmettere** il presente Decreto:
  - a tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente, affinché collaborino con il Responsabile nominato, assicurando la previa valutazione delle situazioni ravvisate come a rischio e indicando tutti gli elementi, le informazioni e i motivi del sospetto utili alla segnalazione;
  - ai Revisori dei Conti, ai componenti dell' Organismo Indipendente di Valutazione;
  - al Prefetto di Taranto, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Unità di Informazione finanziaria presso la Banca d'Italia;
5. **di pubblicare** la presente nomina nella sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale secondo le vigenti norme in materia di trasparenza, D.Lgs. 33/2013.

### IL RPCT

Dott. Eugenio De Carlo

### IL SINDACO

Gianfranco Palmisano